



19251/14

51

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/04/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NICOLA MILO
Dott. GIACOMO PAOLONI
Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Dott. ANGELO CAPOZZI
Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

SENTENZA
N. 531
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 50660/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza n. 1312/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/02/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar CEDRAGLIO
che ha concluso per l'insussistenza del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv ✓

Udit il difensor Avv. Sergio VARELLI che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 12.2.2013 la Corte di appello di Ancona – su gravame interposto dall'imputato [REDACTED] avverso la sentenza emessa il 13.10.2011 dal G.U.P. del Tribunale di Fermo – ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole e condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di calunnia ai danni dell'avv. [REDACTED] per averlo denunciato, sapendolo innocente, alla Procura della Repubblica di Fermo di tentata estorsione nei suoi confronti avendo minacciato azioni legali se nel termine di dieci giorni non avesse pagato somme (pari a complessivi euro 1431,72) in realtà non dovute per prestazioni mai effettuate.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale nonché mancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione. In particolare, premettendo una ricostruzione dei fatti, secondo il ricorrente è in atti la prova della illiceità delle somme richieste dall'avv. [REDACTED] con la diffida del 22.10.2006 e, pertanto, insussistente la condotta materiale del delitto di calunnia; come pure insussistente l'elemento psicologico, posto che la definizione economica della vicenda professionale ha visto ridurre la somma originariamente indicata nell'atto di diffida, a dimostrazione della verificata illiceità delle pretese con tale atto palesate.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che esulano da quelli previsti dall'art. 606 c.p.p..
4. Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come fatti illeciti o maggiormente lesivi di quanto essi effettivamente siano i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. Deve quindi trattarsi di una omissione narrativa tale da influire sul reato addebitato nel senso che, in sua mancanza, il reato sarebbe escluso ovvero sarebbe di specie diversa (e meno grave) di quello che appare nel racconto (*Sez. 6, Sentenza n. 7722 del 20/01/2004 Rv. 229650 Imputato: Melis ed altro*); ancora, ai fini della configurabilità del reato di calunnia, la falsa accusa può anche realizzarsi

tacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto fuori del suo contesto e far apparire quindi come illeciti i comportamenti realmente tenuti dall'accusato. (Fattispecie in cui l'imputato aveva denunciato un avvocato per avere incassato un assegno relativo ad un credito della sua ditta, omettendo di riferire, però, di essere stato preventivamente informato dall'avvocato che l'assegno sarebbe stato trattenuto a compensazione di crediti professionali) (Sez. 6, *Sentenza n. 22928 del 23/05/2013 Rv. 256630 Imputato: Rimbano*).

5. Inoltre, in tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, *Sentenza n. 29117 del 15/06/2012 Rv. 253254 Imputato: Valenti*). A tale riguardo, annota la sentenza citata, la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente tracciato la linea di discriminare, stabilendo che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, solo quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, in sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. Ne discende che l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto del quale non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità sic et simpliciter all'incolpato.
6. Ebbene, attraverso il motivo formalmente azionato, il ricorrente si limita a riproporre inammissibilmente questioni di fatto relative alla vicenda oggetto del processo.
7. Questioni alle quali la Corte di merito ha già risposto, senza vizi logici e ponendosi nell'alveo di legittimità richiamato, allorché ha ritenuto prive di fondamento le circostanze addotte dal [REDACTED] sul rilascio dell'immobile, sulla non necessità della convalida dello sfratto e sulla



accettazione da parte dei locatori della minore somma di 995,75 euro, ed ha escluso la fondatezza della asserita illiceità delle pretese avanzate dall'avv. [REDACTED] in relazione alla procedura di sfratto per finita locazione in relazione alla quale lo stesso ricorrente era stato citato. In particolare, decisamente rilevando che la denuncia - con la quale l'imputato aveva accusato l'avv. [REDACTED] di aver preteso ultimativamente compensi per un atto mai redatto e mai notificato - era stata sporta nonostante vi era stato un precetto per il rilascio dell'immobile che il <<precettato>> aveva ricevuto il 20.9.2006, ovvero due mesi prima di tale denuncia; ed ancora, correttamente stigmatizzando il tentativo dell'imputato, anch'egli avvocato, di <<interpretare>> la diffida dello stesso avv. [REDACTED] distorcendone il contenuto (annettendo, cioè, le spese alla convalida dello sfratto) e lo strumentale ed infondato tentativo di accreditare la successiva corresponsione dei 995,75 euro come una ammissione di <colpa> da parte dell'avv. [REDACTED] risultando - invece - tale somma <<proposta>> dallo stesso [REDACTED] con una missiva spedita all'avv. [REDACTED] contenente l'assegno di pari importo.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9.4.2014

Il Consigliere estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Nicola Milo

